

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA CAUTELARE EMESSA DAL TAR LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE QUARTA TER, NUMERO 4585/2026 REG. PROV. CAU., PUBBLICATA IN DATA 26 AGOSTO 2026, RESA NEL GIUDIZIO N. REG. RIC. N. 4287/2026.

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 4287/2026 del Reg. Ric., con Ordinanza Cautelare n. 4585 del 2026, ha ordinato a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 comma 4 c.p.a e dell'art. 49 comma 3, c.p.a., con le modalità indicate nell'Ordinanza, in adempimento delle quali viene pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, il presente avviso e gli ulteriori atti e documenti, con le seguenti indicazioni.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione Quarta Ter, numero 4287/2026 del Registro Generale dei ricorsi.

2. Nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata:

Ricorrente: GANGAI Valerio, C.F.: GNGVLR89H21F284D.

Amministrazioni Intimate: Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore c.f.: 80184430587; Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rappresentante p.t.; Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 80048080636.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei

motivi aggiunti:

- Ricorso introduttivo

Provvedimenti impugnati

Il ricorso introduttivo è proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria finale di merito e dei vincitori del concorso pubblico indetto con bando della Commissione RIPAM pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione RIPAM e di Formez PA relativi alla formazione e validazione della graduatoria concernente i posti dell'Area Assistenti – Codice 02 e la dichiarazione dei vincitori del concorso;
- di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi, ancorché non conosciuti o notificati, lesivo dell'interesse del ricorrente.

Il ricorrente chiede inoltre l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio della riserva dei posti prevista dall'art. 1, comma 3, del bando di concorso, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, con conseguente nomina quale vincitore del concorso, nonché la condanna in forma specifica delle Amministrazioni all'adozione del provvedimento di rettifica della posizione in graduatoria, con attribuzione del

punteggio già riconosciuto di 22/30 e collocazione tra i vincitori beneficiari della riserva.

Sunto dei motivi di ricorso

Primo motivo

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'agire pubblico, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 1, comma 3, del bando di concorso, per omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione.

Il ricorrente espone di avere dichiarato nella domanda di partecipazione, nella sezione relativa ai titoli di preferenza, di essere militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma, mediante selezione della voce contrassegnata dalla lettera "g)", e di avere inoltre indicato il servizio prestato presso l'Esercito Italiano, con specificazione del reparto, della qualifica e delle mansioni svolte.

Deduce che, per un disguido tecnico o un'imprecisione nella compilazione della domanda sulla piattaforma inPA, non avrebbe selezionato la specifica casella relativa alla riserva dei posti. Secondo il ricorrente, la dichiarazione resa nella sezione dei titoli di preferenza e l'indicazione dell'esperienza lavorativa presso l'Esercito Italiano rendevano comunque riconoscibile il possesso del titolo e la volontà di avvalersene.

Il ricorrente sostiene di avere tempestivamente segnalato la circostanza all'Amministrazione, prima della pubblicazione della graduatoria, mediante

comunicazioni PEC e istanze alle quali non sarebbe seguito riscontro, allegando l'autocertificazione e la documentazione relativa al servizio militare prestato.

1.1. Omessa attivazione del soccorso istruttorio

Il ricorrente deduce che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi non di una mancata dichiarazione del titolo, ma di una dichiarazione imprecisa e collocata nella sezione relativa alle preferenze e alle esperienze lavorative anziché in quella delle riserve.

Sostiene che l'indicazione della qualità di militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito e l'indicazione analitica del servizio prestato avrebbero imposto all'Amministrazione di approfondire il contenuto della dichiarazione e di consentirne la rettifica.

Deduce inoltre che l'errore sarebbe stato palesemente riconoscibile, anche in considerazione delle caratteristiche dell'applicativo informatico, della tempestiva segnalazione effettuata e della documentazione trasmessa prima della formazione della graduatoria.

1.2. Riconoscibilità dell'errore

Il ricorrente sostiene che l'errore o l'imprecisione commessa nella compilazione della domanda fosse facilmente riconoscibile, poiché:

- nella domanda era stata dichiarata la qualità di militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- era stato indicato il servizio prestato presso l'Esercito Italiano, con la relativa qualifica e le mansioni svolte;
- la problematica era stata segnalata all'Amministrazione prima della pubblicazione della graduatoria, con allegazione della documentazione comprovante il possesso del titolo;

- l'Amministrazione disponeva già delle informazioni relative al servizio militare prestato.

Il ricorrente richiama, a sostegno della tesi, la giurisprudenza indicata nell'atto, secondo la quale l'imprecisione riconoscibile e facilmente emendabile, non comportando l'inserimento di elementi diversi o ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, avrebbe dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

1.3. Obbligo dell'Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio

Il ricorrente richiama l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, secondo cui il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Deduce che la rettifica non avrebbe leso la par condicio tra i candidati, poiché non avrebbe consentito di introdurre un titolo nuovo, ma soltanto di collocare correttamente un titolo già dichiarato.

L'omessa attivazione del soccorso istruttorio avrebbe violato:

- l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990;
- il principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione;
- i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'agire pubblico;
- gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il ricorrente deduce, infine, che la formazione della graduatoria avrebbe dovuto tenere conto del titolo di riserva, considerato che egli aveva superato la prova scritta con il punteggio di 22/30, aveva dichiarato il possesso del titolo, aveva segnalato tempestivamente l'errore e aveva trasmesso la documentazione comprovante il servizio militare.

Secondo motivo, in subordine

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1, comma 3, del bando di concorso,

degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, del principio di buona fede e affidamento, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

In via subordinata, qualora si ritenesse che il titolo di riserva non fosse stato dichiarato in modo sufficientemente chiaro nella domanda di partecipazione, il ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare le comunicazioni e le istanze trasmesse prima della pubblicazione della graduatoria, con le quali era stata segnalata l'imprecisione e trasmessa la documentazione comprovante il possesso del titolo.

Il silenzio dell'Amministrazione avrebbe violato i principi di buona fede, affidamento e leale collaborazione, determinando un pregiudizio per il ricorrente, che avrebbe fatto affidamento sulla possibilità di regolarizzare la propria posizione prima della pubblicazione della graduatoria.

Terzo motivo

Il ricorrente deduce l'illegittimità propria e derivata della graduatoria per omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione.

Sostiene che i concorrenti beneficiari della riserva dei posti sarebbero stati dichiarati vincitori anche con punteggi fino a 21, mentre il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio di 22/30. Pertanto, qualora la riserva fosse stata correttamente considerata, egli sarebbe rientrato nel novero dei vincitori del concorso.

- Ricorso per motivi aggiunti

Provvedimenti impugnati

Il ricorso per motivi aggiunti è proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria dei vincitori rettificata il 25 giugno 2026, comunicata sul sito web dedicato al concorso, nonché dei relativi verbali e atti della Commissione RIPAM e di Formez PA, indicati come di estremi ignoti e non comunicati né pubblicati;
- per quanto occorrer possa, della graduatoria dei vincitori rettificata il 28 maggio 2026, comunicata sul sito web dedicato al concorso, nonché dei relativi verbali e atti della Commissione RIPAM e di Formez PA, indicati come di estremi ignoti e non comunicati né pubblicati;
- di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi, ancorché non conosciuto o notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente deduce che le rettifiche della graduatoria sarebbero meramente confermative e non avrebbero inciso sulla sua posizione, ma impugna comunque gli atti per quanto occorrer possa e per evitare ogni preclusione processuale.

Sunto dei motivi aggiunti

Primo motivo

Il ricorrente deduce l'illegittimità derivata della graduatoria dei vincitori rettificata il 25 giugno 2026 e, per quanto occorrer possa, di quella rettificata il 28 maggio 2026, per gli stessi motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

Sono reiterate le censure relative:

- alla violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990;
- alla violazione del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione;

- alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'agire pubblico;
- all'eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- alla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;
- alla violazione degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010;
- alla violazione dell'art. 1, comma 3, del bando di concorso;
- all'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione.

Il ricorrente ribadisce di avere dichiarato nella domanda la qualità di militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma, di avere indicato il servizio prestato presso l'Esercito Italiano e di avere tempestivamente segnalato all'Amministrazione l'imprecisione nella compilazione della domanda, trasmettendo la documentazione comprovante il possesso del titolo.

Ribadisce inoltre che l'errore era riconoscibile e facilmente emendabile e che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo la rettifica della dichiarazione senza introdurre elementi nuovi e senza incidere sulla par condicio tra i candidati.

Secondo il ricorrente, la mancata presenza nella graduatoria dei vincitori deriverebbe dall'omessa valutazione della riserva spettante e la formazione e validazione della graduatoria rettificata sarebbe pertanto illegittima.

Secondo motivo, in subordine

Il ricorrente deduce, in via subordinata, l'illegittimità derivata per violazione dell'art. 1, comma 3, del bando di concorso, degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, del principio di buona fede e affidamento, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Ribadisce che, anche qualora si ritenesse non sufficientemente chiara la dichiarazione resa nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare le comunicazioni e le istanze trasmesse prima della pubblicazione della graduatoria, contenenti la segnalazione dell'imprecisione e la documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva.

Il mancato riscontro alle richieste avrebbe violato i principi di buona fede, affidamento e leale collaborazione, determinando un danno ingiusto al ricorrente, che avrebbe fatto affidamento sulla possibilità di regolarizzare la propria posizione prima della pubblicazione della graduatoria.

Terzo motivo

Il ricorrente deduce l'illegittimità della graduatoria del concorso e della successiva rettifica per omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione.

Sostiene che le rettifiche successive sarebbero atti meramente confermativi, non incidenti sulla sua posizione, e che sarebbero comunque affette da illegittimità derivata per i medesimi motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

Il ricorrente ribadisce che i concorrenti beneficiari della riserva sarebbero stati dichiarati vincitori con punteggi fino a 21, mentre egli avrebbe conseguito il punteggio di 22/30. Pertanto, qualora la riserva fosse stata correttamente considerata, sarebbe rientrato nel novero dei vincitori, anziché risultare collocato tra gli idonei non vincitori.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti coloro che sono stati inseriti nella graduatoria finale del concorso pubblico indetto con bando della Commissione RIPAM pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di

cancelleria – Codice 02, come da separato documento contenente l'elenco nominativo dei controinteressati, che viene pubblicato unitamente al presente avviso.

5. Si indica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione del numero dell'Ordinanza, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Con l'Ordinanza Cautelare n. 4585/2026 pubblicata il 26 agosto 2026 e resa nel ricorso n. 4287/2026 Reg. Ric., è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., tramite pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, con le modalità indicate nell'Ordinanza che viene pubblicata unitamente al presente avviso.

7. Il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, di cui innanzi è riportato un sunto, vengono pubblicati unitamente al presente avviso, come da separati documenti informatici.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Nr. 4585/2026 del 26/08/2026 emessa dalla Sez. Quarta Ter del TAR Lazio – Roma nel procedimento recante R.G. Nr. 4287/2026.

Il Ministero della Giustizia, in esecuzione dell'Ordinanza, tra l'altro, dovrà inserire un avviso recante l'indicazione:

- Che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza di cui dovranno essere riportati gli estremi;

- Che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e l'ordinanza.

Lì, 15 settembre 2026.

Avv. Tommaso De Fusco